



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

## BANDO DI AMMISSIONE

# PERCORSI UNIVERSITARI

DI FORMAZIONE INIZIALE E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI  
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO  
PER L'A.A. 2025/2026



### Leggi attentamente!

Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono riportate in questo documento.

Segui le procedure e rispetta le scadenze


---

### Verifica i requisiti di ammissione

alla classe di concorso di tuo interesse  
nei decreti 19/2016, 259/2017, 221/2023 e 255/2023

---

### Iscriviti alla procedura



Per essere inserito nella graduatoria iscriviti al concorso entro le **ore 13.00 del 24 febbraio 2026** tramite l'applicativo **GCS**



### Carica l'allegato obbligatorio


Per completare la procedura in modo corretto ricordati di caricare il **modulo obbligatorio** quando presenti la domanda nell'applicativo **GCS**



---

### Immatricolati

Al termine del concorso controlla la posizione in graduatoria nel sito di **UNIFI** e se sei VINCITORE/AMMESSO puoi effettuare l'immatricolazione!



---

### Attenzione agli avvisi

Per informazioni relative all'organizzazione del corso e al calendario didattico consulta la [pagina web](#) dedicata ai Percorsi



## LA RETTRICE

PREMESSO che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato, in data 27 gennaio 2026, il decreto n. 138 concernente l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2025/2026, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Agosto 2023 "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTE le "Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione degli insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25", approvate dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, con delibera n. 231 del 26 settembre 2023;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2025, n. 19116, con oggetto "avvio dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2025/2026 - indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formativa";

VISTI i decreti di riordino e aggiornamento delle classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria

- del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
- del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016
- del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della



Ricerca, del 20 novembre 2023, n. 221, recante l'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, in attuazione dell'articolo 18 bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

- del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, del 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

#### RICHIAMATI

- lo Statuto emanato con Decreto Rettoriale n. 1680 (prot. n. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l'articolo 49
- il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'A.A. 2025/2026
- il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 1385 (prot. n. 301903) dell'11 dicembre 2023
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2023 con la quale è stata approvata la costituzione del Centro multidisciplinare previsto dal legislatore, tramite la creazione di una sezione denominata Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, all'interno del Teaching and Learning Center di Ateneo, ed è stato nominato il Coordinatore del centro
- la delibera del Senato Accademico n. 110/2025 relativa alle procedure di accreditamento, all'offerta formativa e al fabbisogno per i Percorsi da attivare per l'a.a. 2025/2026
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 398/2025 con la quale è stata approvata la definizione degli importi delle tasse e dei contributi del Percorso universitario abilitante di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a.a. 2025/2026

VISTI i decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca 7 febbraio 2024, n. 359, 19 marzo 2025, n. 232, 19 gennaio 2026, n. 87, di accreditamento iniziale dei Percorsi di formazione iniziale dei docenti per gli aa.aa. 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ricevuti dall'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il decreto del 26 gennaio 2026, n. 137, di riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2025/2026;

#### DECRETA

presso l'Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l'ammissione dei candidati ordinari e riservisti oltre che per l'ammissione in soprannumero ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'A.A. 2025/2026, secondo quanto indicato nel bando in allegato;

i posti messi a bando sono 596 – di cui il 45% dei posti riservati ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di Percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni – così distribuiti:



- A001 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO: 50 posti
- A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO: 10 posti
- A012 DISCIPLINE LETTERARIE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO: 96 posti
- A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO: 10 posti
- A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE: 10 posti
- A019 FILOSOFIA E STORIA: 10 posti
- A020 FISICA: 10 posti
- A021 GEOGRAFIA: 41 posti
- AB22 LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (INGLESE): 85 posti
- AD22 LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I II GRADO (TEDESCO): 22 posti
- A026 MATEMATICA: 18 posti
- A027 MATEMATICA E FISICA: 42 posti
- A028 MATEMATICA E SCIENZE: 26 posti
- A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE: 23 posti
- A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: 10 posti
- A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE: 10 posti
- A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE: 10 posti
- A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO: 24 posti
- A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE: 16 posti
- A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE: 10 posti
- A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI: 13 posti
- A054 STORIA DELL'ARTE: 10 posti
- B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE: 40 posti

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il seguente allegato è parte integrante del decreto:

- modulo obbligatorio per l'autocertificazione dei requisiti di ammissione



## Sommario

Premessa .....	6
Definizioni.....	6
Art. 1 – Selezione .....	7
Art. 2 – Chi può presentare domanda di ammissione e requisiti richiesti .....	9
Art. 3 – Domanda di ammissione .....	11
Art. 4 – Esclusione dalla selezione .....	12
Art. 5 – Commissione esaminatrice .....	13
Art. 6 – Titoli valutabili e graduatorie.....	13
Art. 7 – Immatricolazione .....	14
Art. 8 – Quota di iscrizione e altri oneri .....	14
Art. 9 – Obblighi in tema di sicurezza .....	16
Art. 10 – Aspetti organizzativi e didattici .....	16
Art. 11 – Responsabile del procedimento .....	18
Art. 12 – Trattamento dati personali.....	18
Art. 13 – Pubblicità e ulteriori informazioni.....	19
Art. 14 – Disposizioni finali .....	19
modulo obbligatorio per l'autocertificazione dei requisiti di ammissione .....	20



## Premessa

In questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, laddove è utilizzato il genere grammaticale maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone interessate dalla procedura.

## Definizioni

### POSTI ORDINARI / CANDIDATI ORDINARI

- Per posti ordinari si intendono i posti messi a concorso al netto del 45% della riserva di quelli destinati ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
- Per candidati ordinari si intendono i candidati che concorrono alla procedura selettiva per i posti messi a concorso al netto del 45% della riserva prevista per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

### POSTI RISERVATI / CANDIDATI RISERVISTI

- Per posti riservati si intende il 45% dei posti messi a concorso riservati ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
- Per candidati riservisti si intendono i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che concorrono alla procedura selettiva per il 45% dei posti messi a concorso.

### CANDIDATI SOPRANUMERARI

- Per candidati soprannumerari si intendono i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 comma 1 lettere a) e c) del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2026, n. 138.



### Art. 1 – Selezione

1. È indetta la selezione per titoli per l'ammissione ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a.a. 2025/2026 (d'ora in poi "Percorsi"), nell'ambito del complessivo numero di **596 posti**, ai sensi dei decreti nn. 137/2026 e 138/2026 indicati in premessa.
2. È altresì indetta la procedura di ammissione e iscrizione in soprannumero ai Percorsi per l'a.a. 2025/2026, in attuazione dell'articolo 6 comma 1 lettere a) e c) del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2026, n. 138.
3. Per ogni classe di concorso sono attivati per l'a.a. 2025/2026 i seguenti Percorsi:
  - a) **PF60 – per candidati ordinari e riservisti 5%** – Percorso da 60 CFU di cui all'art. 2-bis del Dlgs 59/2017 e all'art. 7, co. 2, del DPCM 4 agosto 2023 con una quota di riserva destinata, ai sensi del secondo periodo dell'art. 14, co. 6, del DPCM, ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di Percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni – allegato 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 (da ora in poi "**PF60**");
  - b) **PF30 – per candidati riservisti 45%** – Percorso da 30 CFU di cui all'art. 2-ter, co. 4-bis, del Dlgs 59/2017 (allegato 2 del D.P.C.M.), destinato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, e a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del DL 73/2021 (da ora in poi "**PF30R**");
  - c) **Soprannumerari:**
    - **PF30** – Percorso di completamento da 30 CFU destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 – allegato 2 del D.P.C.M. (da ora in poi "**PF30S**").
    - **PF36** – Percorso di completamento da 36 CFU di cui all'articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso nazionale per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano partecipato alla procedura concorsuale avendo conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento – allegato 5 del D.P.C.M. (da ora in poi "**PF36**").
    - Sono inoltre ammessi in soprannumero ai relativi Percorsi i soggetti che abbiano sospeso l'iscrizione ai Percorsi attivati presso l'Ateneo di Firenze in occasione dei cicli precedenti.
4. L'offerta formativa è erogata per i Percorsi accreditati dal Ministero nelle classi di concorso indicate nella tabella seguente che riporta i posti totali disponibili:

nr.	denominazione Percorsi	posti totali
1	A001 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELL'ISTRUZIONE (ex A001 + ex A017) SECONDARIA DI I E II GRADO	50
2	A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	10
3	A012 DISCIPLINE LETTERARIE NELL'ISTRUZIONE (ex A012 + ex A022) SECONDARIA DI I E II GRADO	96
4	A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO	10
5	A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	10



nr.	denominazione Percorsi	posti totali
6	A019 FILOSOFIA E STORIA	10
7	A020 FISICA	10
8	A021 GEOGRAFIA	41
9	AB22 LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL'ISTRUZIONE (ex AB24 + ex AB25) SECONDARIA DI I E II GRADO (INGLESE)	85
10	AD22 LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL'ISTRUZIONE (ex AD24 + ex AD25) SECONDARIA DI I II GRADO (TEDESCO)	22
11	A026 MATEMATICA	18
12	A027 MATEMATICA E FISICA	42
13	A028 MATEMATICA E SCIENZE	26
14	A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	23
15	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI A037 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	10
16	A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	10
17	A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	10
18	A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL'ISTRUZIONE (ex A048 + ex A049) SECONDARIA DI I E II GRADO	24
19	A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE	16
20	A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE	10
21	A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI	13
22	A054 STORIA DELL'ARTE	10
23	B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE	40

5. Per l'accesso ai PF30R per l'anno accademico 2025/2026, come stabilito all'art. 2 co. 1 del DM 137/2026, è riservata una quota di posti nella misura del 45% dei posti messi a bando a favore alternativamente di coloro che:

- hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti;
- hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73.

Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di Percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai PF60.

6. Per l'accesso in soprannumero ai relativi Percorsi possono candidarsi coloro che sono in



possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 comma 1 lettere a) e c) del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2026, n. 138, vale a dire:

- per i PF30S, i vincitori del concorso nazionale per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale avendo svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- per i PF36, i vincitori del concorso nazionale per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano partecipato alla procedura concorsuale avendo conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

#### Art. 2 – Chi può presentare domanda di ammissione e requisiti richiesti

1. I requisiti di accesso sono quelli previsti dall'art. 7, commi 4, 5 e 6 del DPCM 4 agosto 2023, con espresso richiamo all'art. 5, commi 1 e 2, del Dlgs 59/2017.

**Tutti i candidati accedono alla selezione con riserva di verifica dei requisiti di accesso: i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione ovvero alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, pena l'esclusione del candidato dalla procedura selettiva. L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti o che non li abbiano dichiarati al momento dell'iscrizione al concorso.**

2. Nell'ambito del **PF60**, costituisce requisito di ammissione il possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Dlgs 59/2017 coerenti con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023).

Possono inoltre accedere al PF60:

- coloro che alla scadenza delle procedure di ammissione sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Dlgs 59/2017 coerenti con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023);
- coloro che alla scadenza delle procedure di ammissione sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023) purché siano stati conseguiti almeno 180 CFU.

Gli iscritti a corsi di studio conseguono i CFU di formazione iniziale per l'insegnamento in modalità aggiuntiva. Ai sensi dell'art. 2-ter, co. 1 del Dlgs 59/2017, i partecipanti in qualità di iscritti a un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure a un corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, potranno accedere alla prova finale del Percorso solo in seguito all'effettivo conseguimento del titolo oltre che dei requisiti previsti dalla specifica normativa in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023). Il conseguimento del titolo senza l'acquisizione dei requisiti previsti dalla specifica normativa in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023) determina



I'impossibilità di accedere all'esame di abilitazione e altresì l'impossibilità di sospendere il Percorso: in tali casi la carriera decade al termine del Percorso indicato all'art. 10 del bando.

3. Nell'ambito del **PF30R**, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs 59/2017, con riferimento alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa vigente in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023), costituisce requisito di ammissione una delle seguenti condizioni alternative:
  - a. l'aver svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si sceglie di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  - b. l'aver sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
4. Nell'ambito del **PF30S**, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs 59/2017, con riferimento alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023), costituisce requisito di ammissione aver vinto il concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
5. Nell'ambito del **PF36**, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs 59/2017, con riferimento alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023), costituisce requisito di ammissione aver vinto il concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 partecipando ai sensi dell'art. 18-bis comma 1 ultimo periodo.
6. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs 59/2017, con riferimento alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione ai sensi della normativa in materia di classi di concorso (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023), sono altresì ammessi con riserva coloro che risultino in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero. In questi casi occorre presentare il titolo accademico richiesto per l'accesso ai Percorsi, in originale o in copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano (i documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano) e "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato. La documentazione indicata al presente comma deve essere obbligatoriamente allegata unitamente al modulo obbligatorio tramite upload nell'Applicativo Gestione Carriera Studente (di seguito GCS). Il titolo sarà valutato, ai soli fini dell'ammissione alla selezione di cui al presente bando, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo.
7. In fase di immatricolazione l'Ateneo potrà richiedere ulteriori informazioni sui requisiti d'accesso dichiarati in occasione dell'iscrizione al concorso al fine di avere gli elementi utili per l'accertamento dei requisiti di ammissione.



### Art. 3 – Domanda di ammissione

1. I candidati che intendono iscriversi ai Percorsi, in quanto soddisfano almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, devono compilare la domanda di ammissione **solo ed esclusivamente online** collegandosi all'[Applicativo Gestione Carriera Studente](#) (di seguito GCS). Il servizio è attivo **dalle ore 9.00 del 4 febbraio 2026 fino alle ore 13.00 del 24 febbraio 2026**. Oltre tale scadenza il collegamento viene disattivato e non è più possibile compilare la domanda di ammissione né iscriversi. **Non saranno accettate domande di ammissione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.**
2. Le modalità di accesso all'applicativo [GCS](#) sono le seguenti:
  - l'utente già registrato accede direttamente con le credenziali SPID/CIE
  - l'utente non registrato deve effettuare la registrazione e poi fare l'accesso con le credenziali SPID/CIE
  - l'utente straniero senza SPID/CIE deve effettuare la registrazione e poi accedere con username e password ricevuti (ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 comma 2, in caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia italiana, prevale la cittadinanza italiana).
3. Per presentare domanda occorre:
  - Accedere all'applicativo [GCS](#)
  - Cliccare sul Menù in alto a destra > *Segreteria > Concorsi di Ammissione* e scegliere il concorso di interesse
  - Compilare la domanda di ammissione online seguendo la procedura guidata
  - Caricare quando richiesto dalla procedura il **modulo obbligatorio in pdf compilabile per l'autocertificazione dei requisiti di ammissione** che è parte integrante del presente avviso, pena l'esclusione dalla selezione
  - Provvedere al pagamento del **bollettino di € 100,00** relativo alle spese di gestione dell'ammissione, secondo le modalità proposte dall'applicativo informatico entro le ore 13.00 del 24 febbraio 2026
4. **Il pagamento del bollettino di € 100,00 è condizione necessaria per il perfezionamento della domanda di ammissione e successiva iscrizione.**  
**Il mancato pagamento del contributo di € 100,00** nei termini e nei modi sopra indicati comporta la decadenza dal diritto di ammissione e iscrizione ai Percorsi per l'A.A. 2025/2026 e la conseguente esclusione dalla procedura nelle modalità indicate all'articolo 4. In caso di scelta errata del Percorso di interesse è necessario presentare una nuova domanda di partecipazione con le medesime modalità ed entro i termini indicati nel presente articolo: in tal caso non è richiesto di versare il contributo di € 100,00 per il Percorso erroneamente selezionato; se invece il contributo di € 100,00 è già stato versato, la quota non è rimborсabile né trasferibile sulla nuova iscrizione. **Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo** versato per le spese di gestione della procedura di ammissione e iscrizione.
5. Con la compilazione della domanda di ammissione e del questionario ad essa collegato mediante le proprie credenziali di accesso e con il caricamento del modulo obbligatorio debitamente compilato, il candidato rende autocertificazione dei requisiti di accesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui le **dichiarazioni presentate dall'interessato risultino false o mendaci**, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), l'interessato decadrà automaticamente dalla procedura e da ogni beneficio eventualmente maturato. **Non sono consentite integrazioni della documentazione presentata successivamente alla scadenza indicata.**



6. Il modulo obbligatorio di cui al comma precedente dovrà essere compilato al pc, salvato e obbligatoriamente allegato come file PDF (Adobe Acrobat) alla domanda online tramite upload su GCS pena l'esclusione del candidato dalla procedura selettiva.
7. È onere dei candidati verificare la correttezza dei dati inseriti e della documentazione caricata. I candidati sono pertanto invitati a prestare la massima attenzione. L'Amministrazione non risponde nel caso in cui il candidato incorra in errore nella scelta della posizione d'interesse. In tal caso il candidato dovrà produrre nuova domanda di ammissione con le modalità ed entro i termini di scadenza previsti dal presente decreto e provvedere al pagamento del contributo obbligatorio previsto.
8. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per Percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Qualora si intenda partecipare al bando di ammissione di un'altra istituzione dopo aver presentato domanda per la medesima classe di concorso presso l'Ateneo di Firenze è possibile chiedere di ritirare la propria candidatura prima della scadenza della domanda di ammissione ovvero della pubblicazione dell'elenco delle domande pervenute. Nel caso di domanda ritirata il contributo versato per la partecipazione al concorso non è rimborsabile né trasferibile su un'altra iscrizione.
9. I candidati devono verificare in autonomia di possedere i requisiti di accesso alla classe di concorso per la quale concorrono: è possibile consultare il documento "[Controllo dei requisiti di accesso alle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado](#)" che riporta istruzioni utili per effettuare tale verifica, disponibile nella pagina web dedicata alla [Formazione Insegnanti](#). Per l'autocertificazione dei requisiti di accesso si rimanda alla normativa in materia di classi di concorso già richiamata (DPR 19/2016, DM 259/2017, DI 221/2023 e DI 255/2023). Se congiuntamente al titolo di accesso alla classe di concorso di interesse sono richiesti anche specifici requisiti e/o esami, questi devono essere dichiarati ed elencati nel **modulo obbligatorio per l'autocertificazione dei requisiti di ammissione**. Nel **modulo obbligatorio** devono essere dichiarati ed elencati tutti gli esami sostenuti nel corso dell'intera carriera di studi superiori (laurea, laurea magistrale, corsi singoli, corsi post-laurea, etc) che concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissione al fine di dimostrare la coerenza del titolo di accesso con la classe di concorso. I candidati sono pertanto invitati ad allegare in unico file PDF (Adobe Acrobat) il **modulo obbligatorio** correttamente compilato unitamente alle autocertificazioni complete degli esami sostenuti.
10. Per ricevere assistenza tecnico-informatica è necessario contattare tempestivamente l'Ufficio Formazione Insegnanti i cui recapiti sono disponibili nella pagina web dedicata alla [Formazione Insegnanti](#). Il servizio di assistenza e supporto, attivo a partire dalla data di pubblicazione del bando, è garantito fino a 48 ore prima delle scadenze dello stesso.

#### Art. 4 – Esclusione dalla selezione

1. Tutti i candidati si intendono **ammessi alla procedura con riserva**. L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che:
  - **risultino sprovvisti dei requisiti** di ammissione indicati all'art. 2 del presente avviso;
  - **non abbiano dichiarato i requisiti** indicati all'art. 2 del presente avviso in fase di presentazione della domanda di ammissione ovvero entro la scadenza indicata all'art. 3 del presente avviso;
  - **non abbiano allegato il modulo obbligatorio** di cui all'art. 3 dell'avviso in fase di presentazione della domanda di ammissione ovvero entro la scadenza indicata



all'art. 3 del presente avviso;

- **non abbiano provveduto al pagamento** del contributo di € 100,00 entro la scadenza indicata all'art. 3 del presente avviso.
2. L'esclusione dalla procedura è disposta con decreto motivato della Rettrice e non dà luogo in alcun modo al rimborso di quanto eventualmente versato.
  3. L'Amministrazione può chiedere chiarimenti in merito a quanto autocertificato e agli allegati trasmessi dal candidato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il candidato è tenuto a fornire risposta nel termine perentorio di 5 giorni. I chiarimenti non possono modificare o integrare il contenuto della domanda.

#### Art. 5 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per l'ammissione ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'A.A. 2025/2026 è nominata con Decreto della Rettrice e può articolarsi in sottocommissioni.
2. La commissione esaminatrice è resa nota mediante pubblicazione nella [pagina web](#) dedicata ai Percorsi.
3. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine alla selezione dei candidati.

#### Art. 6 – Titoli valutabili e graduatorie

1. I titoli valutabili sono indicati negli allegati A al DM 137/2026 e B al DM 138/2026. I candidati dovranno dichiarare i titoli posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione ovvero alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, secondo le modalità e i tempi indicati nell'articolo 3 del presente bando. Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti con modalità diverse o dopo il termine di scadenza indicato nel detto articolo.
2. Per i candidati ordinari, qualora le domande di ammissione eccedano i posti messi a bando, i criteri per l'accesso ai suddetti Percorsi sono individuati nell'allegato B al DM 138/2026. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
3. Per i candidati riservisti qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti messi a bando, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A al DM 137/2026. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
4. In tutti i casi previsti dai commi precedenti, i candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito.
5. Le graduatorie di ciascun Percorso sono pubblicate entro il 27 marzo 2026 nella [pagina web](#) dedicata ai Percorsi. Nella stessa pagina viene pubblicato il calendario degli scorrimenti nel quale sono indicati anche le modalità e i termini perentori per l'immatricolazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno fornite informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.
6. Le graduatorie sono pubblicate in forma anonima usando il codice numerico identificativo assegnato dal sistema in fase di presentazione della domanda (codice progressivo concorso di ammissione). Tale codice è reperibile dal candidato nella schermata denominata "riepilogo iscrizione concorso" accedendo all'applicativo GCS. A ciascuna domanda di ammissione è assegnato un codice numerico univoco.
7. In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più Percorsi, il candidato deve



optare per l'iscrizione a un solo Percorso e non può chiedere il passaggio da un Percorso a un altro quando una delle due graduatorie è già chiusa, salvo quanto indicato al successivo articolo 10 comma 3.

8. Nel caso in cui i candidati ammessi come ordinari risultino in numero inferiore ai posti banditi ovvero al termine degli scorimenti risultino posti ordinari residui, questi ultimi si aggiungeranno ai posti riservati previsti dall'art. 1 per la medesima classe di concorso.
9. Nel caso in cui i candidati ammessi come riservisti risultino in numero inferiore alla percentuale di riserva indicata nel DM 137/2026 ovvero al termine degli scorimenti risultino posti riservati residui, questi ultimi si aggiungeranno ai posti ordinari previsti dall'art. 1 per la medesima classe di concorso.
10. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione delle graduatorie e dei relativi scorimenti nei modi predetti.

#### Art. 7 – Immatricolazione

1. I vincitori del presente bando ovvero gli ammessi in soprannumero devono immatricolarsi nei termini perentori e con le modalità che saranno pubblicate nella [pagina web](#) dedicata ai Percorsi. Il rispetto dei termini e delle modalità indicate è condizione necessaria per perfezionare l'immatricolazione.
2. I vincitori ovvero gli ammessi in soprannumero sono considerati **regolarmente iscritti solo dopo il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione**, salvo i casi di esonero previsti e indicati all'art. 8.
3. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che sono proposte dall'applicativo informatico. Il **pagamento della prima rata** deve essere effettuato a pena di esclusione entro la **scadenza indicata sul bollettino**. Dal momento che è richiesto un congruo anticipo per l'utilizzo e la validazione del buono, non è possibile utilizzare la [“carta del docente”](#) per effettuare il versamento parziale o totale della prima rata.
4. **La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e del pagamento della prima rata nei termini e nei modi sopra indicati comporta la decadenza dal diritto all'iscrizione ai Percorsi per l'A.A. 2025/2026.**

#### Art. 8 – Quota di iscrizione e altri oneri

1. La quota di iscrizione al PF60 pari a **€ 2116,00** (€ 2100,00 di contributi e € 16,00 di imposta di bollo) è suddivisa in **€ 1016,00** di prima rata ed **€ 1100,00** di seconda rata.
2. La quota di iscrizione al PF60 prevista per gli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio (laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato) per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs 59/2017, pari a **€ 1666,00** (€ 1650,00 di contributi e € 16,00 di imposta di bollo) è suddivisa in **€ 1016,00** di prima rata ed **€ 650,00** di seconda rata.
3. La quota di iscrizione al PF60 prevista per coloro che siano in possesso della certificazione dei 24 CFU o CFA in base al previgente ordinamento pari a **€ 1916,00** (€ 1900,00 di contributi e € 16,00 di imposta di bollo) è suddivisa in **€ 1016,00** di prima rata ed **€ 900,00** di seconda rata. **La riduzione viene applicata solo se la certificazione unica finale dei 24 CFU o CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (con crediti acquisiti entro il 31 ottobre 2022) è stata conseguita ai sensi dell'art. 3 commi 5 e 7 del DM 616/2017 e regolarmente allegata alla procedura di ammissione ai Percorsi.**
4. La quota di iscrizione al PF30R pari a **€ 1666,00** (€ 1650,00 di contributi e € 16,00 di



imposta di bollo) è suddivisa in **€ 1016,00** di prima rata ed **€ 650,00** di seconda rata.

5. La quota di iscrizione per i soprannumerari PF30S e PF36 è pari a **€ 1666,00** (€ 1650,00 di contributi e € 16,00 di imposta di bollo) è suddivisa in **€ 1016,00** di prima rata ed **€ 650,00** di seconda rata.
6. Il versamento della quota di iscrizione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:
  - prima rata entro la data di scadenza delle immatricolazioni;
  - seconda rata entro il **29 maggio 2026**
7. È possibile utilizzare la “[carta del docente](#)” per effettuare il versamento di parte della seconda rata, seguendo le indicazioni presenti nella [pagina web](#) dedicata, purché la procedura sia svolta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza delle rate al fine di permettere la validazione del buono, il ricalcolo della quota residua e il pagamento entro i termini.
8. I versamenti della seconda rata ovvero di quota parte, se effettuati dopo la data di scadenza, saranno assoggettati a un onere amministrativo per il ritardo pari a € 100,00 come da Manifesto degli Studi A.A. 2025/2026. Il mancato versamento della seconda rata e/o degli oneri eventualmente maturati non consentirà al corsista di essere ammesso a sostenere la prova finale.
9. Sono previsti specifici oneri per le richieste presentate e indicate al successivo art. 10.
10. Sono **esonerati dal versamento dei contributi di iscrizione precedentemente indicati** gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. La richiesta di esonero deve essere presentata con la domanda di ammissione allegando il relativo modulo disponibile nella [pagina web](#).
11. Sono altresì **esonerati totalmente o parzialmente dal versamento dei contributi di iscrizione precedentemente indicati** coloro che, in occasione dei precedenti Percorsi, abbiano sospeso il corso presso l'Università degli Studi di Firenze e abbiano già pagato in tutto ovvero in parte il contributo di iscrizione sopra indicato prima di richiedere la sospensione della carriera.
12. Prima di presentare domanda di ammissione alla prova finale i corsisti sono inoltre tenuti a versare:
  - a) il contributo di **€ 150,00** ed **€ 16,00** di imposta di bollo entro i termini indicati nel relativo bollettino che è reso disponibile nell'applicativo GCS
  - b) la tassa erariale di ammissione all'esame di abilitazione di **€ 49,58** a favore di Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche (La tassa di € 49,58 può essere pagata: # presso gli uffici postali, dove è presente il bollettino prestampato sul c/c postale n. 1016, con causale: “Partecipazione all’Esame di abilitazione alla professione di docente per la cdc [inserire la sigla della classe di concorso]. – Cognome e Nome”; # online sul sito di Poste italiane; # tramite il proprio home banking, se abilitato al pagamento di bollettini postali; # attraverso bonifico bancario verso l’IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche).



13. Il mancato superamento della prova finale comporta la presentazione di una nuova domanda di ammissione alla stessa e un nuovo versamento delle voci indicate al comma 12 del presente articolo.
14. I laureati in Atenei/AFAM al di fuori della regione Toscana che superano la prova finale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento sono tenuti altresì al versamento della tassa regionale di abilitazione, il cui importo, se dovuto, è stabilito dalla Regione nella quale si è conseguito il **titolo requisito di accesso al Percorso** (ATT.NE: la Regione Toscana, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 68/2011, ha soppresso la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, come stabilito dall'art.14 co. 1 della legge finanziaria regionale per il 2013 – L.R. n. 77 del 27/12/2012). I laureati in Atenei/AFAM al di fuori della regione Toscana devono verificare importo e modalità di pagamento della tassa nel sito della Regione in cui hanno conseguito il titolo di ammissione al Percorso. **La presentazione della ricevuta del versamento è condizione necessaria alla registrazione dell'abilitazione e al rilascio del titolo.**

#### Art. 9 – Obblighi in tema di sicurezza

1. Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni gli iscritti ai Percorsi oggetto del presente bando, **prima dell'avvio del tirocinio diretto**, ove previsto, devono obbligatoriamente frequentare il **corso on-line di formazione generale obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro** della durata di quattro ore e superare il relativo test finale in presenza.
2. È altresì previsto che l'Istituzione scolastica ospitante eroghi il **corso di formazione specifica obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**, la cui durata è correlata al livello di rischio a cui è esposto il tirocinante, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal soggetto ospitante. La formazione specifica dovrà aver luogo prima e nell'imminenza dell'attivazione del tirocinio e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dello stesso. Resta ferma la possibilità dell'Istituzione scolastica di valutare, sotto la propria responsabilità, la validità, l'adeguatezza e la sufficienza di eventuali certificazioni relative alla formazione specifica in materia di sicurezza conseguite dal discente in altri contesti.
3. Ulteriori informazioni in materia saranno rese disponibili nella **pagina web** dedicata ai Percorsi.

#### Art. 10 – Aspetti organizzativi e didattici

1. Gli aspetti organizzativi e didattici dei Percorsi sono disciplinati nel presente bando. Per quanto non espressamente ivi indicato si rimanda alla vigente normativa di riferimento. Per accedere alla prova finale di abilitazione è obbligatorio almeno il 70% di presenze per ogni attività formativa (art. 7, co. 7 del DPCM del 4 agosto 2023). Per gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento dei Percorsi l'Ateneo si atterrà alle disposizioni ministeriali già decretate o a successive disposizioni che dovessero essere emanate.

I Percorsi si concludono di norma entro il 31 agosto ovvero entro il 31 dicembre 2026 salvo diversa disposizione ministeriale. Il mancato superamento della prova finale entro i termini ivi indicati comporta la decadenza della carriera e l'impossibilità di conseguire l'abilitazione.

2. SUPERAMENTO, VALUTAZIONE E PROVA FINALE – La prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento.

**La prova finale può essere sostenuta per non più di due volte.** La seconda bocciatura



comporta la decadenza della carriera e l'impossibilità di conseguire l'abilitazione nell'anno accademico di iscrizione al Percorso. Il mancato superamento della prova finale al primo appello e il mancato caricamento della prova scritta ovvero l'assenza alla prova orale del secondo appello comportano la decadenza della carriera e l'impossibilità di conseguire l'abilitazione nell'anno accademico di iscrizione al Percorso.

3. PASSAGGI DI PERCORSO – I passaggi da un Percorso a un altro Percorso della stessa classe di concorso di norma non sono consentiti. È possibile procedere a un passaggio di Percorso, avendone diritto, purché la richiesta venga presentata entro la scadenza delle immatricolazioni e degli scorimenti ovvero prima dell'inizio delle attività didattiche. La richiesta opportunamente motivata può essere accolta solo previa presentazione di apposito modulo da richiedere all'[Ufficio Formazione Insegnanti](#) e del versamento della tassa di € 116,00 comprensiva dell'onere amministrativo per la gestione della richiesta e del bollo assolto in maniera virtuale.
4. TRASFERIMENTI – Non si accettano richieste di trasferimento in entrata da altro Ateneo né in uscita verso altro Ateneo.
5. RINUNCIA – Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto, trasmettendo il modulo di rinuncia agli studi all'[Ufficio Formazione Insegnanti](#). Il [modulo](#) di richiesta è disponibile nella [pagina web](#) dedicata ai Percorsi. La rinuncia in nessun caso dà diritto al rimborso di quanto pagato e comporta, ai sensi del Manifesto degli Studi A.A. 2025/2026, il versamento della tassa di € 116,00 comprensiva dell'onere amministrativo per la gestione della richiesta e del bollo assolto in maniera virtuale.
6. SOSPENSIONE – Si applica quanto previsto dal DM 138/2026 per cui in caso di comprovate e documentate esigenze è possibile chiedere la sospensione dei Percorsi e l'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta e dei contributi di iscrizione già versati. La riattivazione della carriera universitaria avverrà su istanza del corsista e a seguito di un successivo bando per l'indizione degli ulteriori Percorsi. La richiesta di sospensione dei Percorsi comporta il versamento della tassa di € 116,00 comprensiva dell'onere amministrativo per la gestione della richiesta e del bollo assolto in maniera virtuale. Il [modulo](#) di richiesta è disponibile nella [pagina web](#) dedicata ai Percorsi.

Per riattivare la carriera in un ciclo successivo, occorre presentare domanda di ammissione in soprannumero e provvedere ai versamenti richiesti.

7. RICONOSCIMENTO CREDITI – Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2, e dall'allegato B del DPCM 4 agosto 2023 e nel rispetto dei limiti previsti dal DPCM stesso, salvo quanto previsto al precedente comma 6. I candidati che intendono chiedere l'ammissione ai Percorsi con riconoscimento crediti, devono dichiarare all'interno della procedura concorsuale il possesso della certificazione unica finale dei 24 CFU ex-DM 616/2017 (con crediti acquisiti entro il 31 ottobre 2022) e/o dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici coerenti con gli obiettivi formativi del Percorso di formazione iniziale indicando fino a un massimo di 24 crediti ovvero di 2 annualità delle quali si intende chiedere il riconoscimento. Non si terrà conto di eventuali crediti o annualità in esubero a tale limite, né di certificazioni dell'intera carriera.

**La mancata allegazione della certificazione unica finale dei 24 CFU ex DM 616/2017 rilasciata da altro Istituto di formazione superiore comporta la decadenza della richiesta di riconoscimento.**

I dottori di ricerca e i dottorandi iscritti al terzo anno possono inoltre chiedere il riconoscimento delle competenze trasversali e disciplinari acquisite nel Percorso di dottorato secondo quanto disposto dall'allegato B del DPCM 4 agosto 2023.



Non è possibile riconoscere la certificazione unica finale dei 24 CFU ex-DM 616/2017 ai candidati che accedono in soprannumero ai PF36 in quanto per tali Percorsi costituisce titolo di ammissione.

È altresì possibile chiedere il riconoscimento del tirocinio diretto secondo quanto disposto dall'allegato B del DPCM 4 agosto 2023, dichiarando le annualità di servizio svolte sulla classe di concorso specifica ovvero su una CdC che appartiene allo stesso accorpamento ai sensi del DM 255/2023 ovvero in altra classe di concorso. Il tirocinio indiretto non è riconoscibile.

8. ATTESTATO SICUREZZA – È possibile dichiarare il possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione generale per lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i. I candidati in possesso dell'attestato sono tenuti ad allegare tale documento nella procedura di iscrizione al concorso di ammissione per la valutazione dello stesso finalizzata al riconoscimento della formazione già svolta.
9. CONTEMPORANEA ISCRIZIONE – Ai sensi del [DM 930/2022](#), del [DM 933/2022](#) e delle relative FAQ ministeriali, è consentita l'iscrizione contemporanea a uno dei Percorsi abilitanti di formazione iniziale e a un altro corso di studio (Master, Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Corso di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, ecc.) non a frequenza obbligatoria. Per poter usufruire della contemporanea iscrizione è necessario contattare preventivamente l'[Ufficio Formazione Insegnanti](#). In fase di immatricolazione occorre presentare il [modulo](#) corredatato dei relativi allegati disponibile nella [pagina web](#) dedicata ai Percorsi.
10. CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI – Tutti coloro che superano la prova finale, possono fare richiesta di certificazione all'[Ufficio Formazione Insegnanti](#) già pochi giorni dopo la prova. Si ricorda che in relazione all'attuazione delle disposizioni dell'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ed è pertanto possibile avvalersi dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificato) con la quale dichiarare, sotto la propria personale responsabilità il conseguimento del titolo. L'Autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati.

#### Art. 11 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del Procedimento amministrativo è la dott.ssa Silvia Caldini, Responsabile dell'[Ufficio Formazione Insegnanti](#) (art. 5, comma 1, della Legge 241/90).

#### Art. 12 – Trattamento dati personali

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personal (GDPR 2016/679).
2. Si invita a prendere visione dell' [Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento](#).
3. Le domande e i documenti prodotti per la partecipazione al concorso costituiscono "documenti amministrativi" rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale di chi partecipa che, pertanto, non assume la veste di controinteressato nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura da parte di altro



soggetto. In ogni caso saranno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personalini (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personalini, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.

#### Art. 13 – Pubblicità e ulteriori informazioni

1. Il presente Decreto è pubblicato nell'albo dell'Ateneo ed è consultabile online. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.
2. Per ricevere assistenza tecnico-informatica ovvero per chiedere informazioni è possibile rivolgersi all'[Ufficio Formazione Insegnanti](#). Il servizio è garantito fino a 48 ore prima della scadenza della procedura di ammissione indicata all'art. 3, comma 1.

#### Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Questa amministrazione si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti loro richiesti.
3. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrigé relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato nella [pagina web](#) dedicata ai Percorsi. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

Firenze,

LA RETTRICE  
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)



**AVVERTENZA**

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare: i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

Io sottoscritt\_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
consapevole che i requisiti di ammissione per la classe di concorso \_\_\_\_\_ sono contenuti nei decreti **DPR 19/16, DM 259/17, DI 221/23 e DI 255/23** e possono prevedere il possesso di uno specifico titolo di accesso comprensivo di determinati esami sostenuti e superati nel corso degli studi universitari o accademici, anche congiunto ad altro diploma,

**DICHIARO**  
di accedere alla classe di concorso \_\_\_\_\_

con il seguente titolo di ammissione \_\_\_\_\_

in/nella classe \_\_\_\_\_

conseguito nell'a.a. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

non ancora conseguito

presso \_\_\_\_\_ e i requisiti indicati nel decreto \_\_\_\_\_

**DICHIARO ALTRESÌ**

- di avere tutti i requisiti richiesti dal decreto su indicato avendo conseguito una delle lauree che non richiede il sostenimento di specifici esami
- di essere laureato/laureando e avere tutti i requisiti richiesti dal decreto su indicato avendo sostenuto con esito positivo all'interno delle carriere unifi i seguenti esami presenti nei miei servizi online (**GCS**) – **ATTENZIONE! verificare che tutti gli esami richiesti dalla specifica normativa di riferimento siano presenti nella/e propria/e carriera/e unifi**
- di essere laureato/laureando e avere tutti i requisiti richiesti dal decreto su indicato avendo sostenuto e superato con esito positivo all'interno del corso di studi e/o in altro corso di altro Ateneo/AFAM i seguenti esami – **compilare la tabella ovvero allegare tutte le autocertificazioni comprensive degli esami richiesti dalla specifica normativa di riferimento:**
- di essere un laureando non ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti dal decreto su indicato e di aver sostenuto con esito positivo all'interno del corso di studi e/o in altro corso di altro Ateneo/AFAM i seguenti esami presenti nelle autocertificazioni indicate nella procedura concorsuale – **compilare la tabella ovvero allegare tutte le autocertificazioni comprensive degli esami richiesti dalla specifica normativa di riferimento:**

denominazione esame	n. CFU o annualità	SSD (solo esami nuovo ordinamento)	Tipo corso*

\*indicare VO per laurea vecchio ordinamento ante DM 509/99, LS per laurea specialistica, LM per laurea magistrale e a ciclo unico, LT per laurea triennale, SS per scuola di specializzazione, M per master, P per perfezionamenti, CS per corsi singoli, PF24 per i percorsi ex-DM 616/17, SOS per i corsi di specializzazione sostegno, TFA per il tirocinio formativo attivo abilitante, A per quanto non ricompreso in questo elenco